



COMUNE DI GONNOSNÒ

PROVINCIA DI ORISTANO

Via Oristano, 30 - 09090 GONNOSNÒ

P.I. 00069670958

E-mail: protocollo@pec.comune.gonnosno.or.it

☎ 0783/931678 📠 0783/931679

REGOLAMENTO ISEE

COMUNE DI GONNOSNO'

Prestazioni Socio Assistenziali

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n.50 del 18/12/2015

INDICE

CAPO I - PRINCIPI

Art. 1 - Principi ed obiettivi

Art. 2 - Finalità

Art. 3 – Compiti del Comune

Art. 4 - Destinatari

Art. 5 - Diritto alle prestazioni

Art. 6 - Rapporti con l'utenza

Art. 7 - Persone tenute agli alimenti

CAPO II – PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEI SERVIZI SOCIALI

Art. 8 - Prestazioni assistenziali

Art. 9 - Segretariato sociale

Art. 10 - Consulenza psico-sociale

CAPO III – PRESTAZIONI ECONOMICHE

Art. 11 - Assistenza economica

Art. 12 - Assistenza economica ordinaria

Art. 13 - Assistenza economica straordinaria

Art. 14 - Assistenza economica straordinaria d'urgenza

Art. 15 –Contributi economici per l'assistenza sanitaria a cittadini indigenti

Art. 16 - Buoni alimentari e altre forme di prestazioni

Art. 17 – Criteri di accesso

Capo IV - PROCEDIMENTO

Art. 18 – Presentazione della domanda

Art. 19 - Segnalazione

Art. 20 - Accertamento

Art. 21 - Istruttoria

Art. 22 - Decisione

Art. 23 – Comunicazione

Capo V - SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 24 - Servizio di Assistenza Domiciliare

CAPO VI- VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI

Art. 25 - Valutazione della situazione economica

Art. 26 - Verifica e controllo delle DSU

Art. 27 - Compartecipazione al costo delle prestazioni e dei servizi

Capo VII - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 28 - Trattamento dei dati personali

Art. 29 - Albo dei beneficiari

Art. 30 - Disposizioni transitorie

Art. 31 - Norme finali

CAPO I PRINCIPI

Art. 1 - Principi ed obiettivi

Il presente regolamento disciplina, in attuazione dei principi costituzionali, della Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, della legislazione regionale vigente in materia, i criteri di erogazione delle prestazioni socio-assistenziali del Comune di Gonnosnò .

Il Comune di Gonnosnò , con il concorso dei servizi sanitari, della scuola, del centro per l'impiego, del terzo settore, delle organizzazioni sindacali, garantisce la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali, finalizzato a promuovere e realizzare un insieme di diritti, di garanzie e di opportunità volte allo sviluppo, al benessere e al sostegno dei progetti di vita dei singoli, delle famiglie e della comunità, nel rispetto delle finalità e dei principi della legge.

Gli interventi nel campo socio-assistenziale promossi dal Comune di Gonnosnò sono informati ai seguenti principi:

- rispetto della dignità della persona e garanzia di riservatezza;
- rispetto della famiglia e del suo ruolo;
- prevenzione e rimozione delle situazioni di bisogno e di disagio sociale di natura personale, familiare e collettiva;
- superamento di qualsiasi forma di emarginazione e disadattamento sociale;
- rispondenza degli interventi al bisogno ed alle esigenze affettive, psicologiche, relazionali e sociali del cittadino.

Il Comune di Gonnosnò assicura le prestazioni professionali del servizio sociale, quali il segretariato sociale, consulenza e sostegno psico-sociale, senza assunzioni di onere economico diretto, nei confronti dei cittadini che non possiedono i requisiti per l'accesso agli interventi economici previsti nel presente regolamento.

Art. 2 - Finalità

Per rendere effettivo il diritto di tutta la popolazione al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 si perseguono le seguenti finalità, nei limiti della legislazione vigente, dei livelli essenziali di assistenza e delle risorse destinate:

- a) prevenire e rimuovere le cause di ordine economico, sociale e psicologico che possano procurare situazioni di bisogno sociale o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro;
- b) rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali, secondo modalità che assicurino congrue possibilità di scelta;
- c) agire a sostegno della famiglia, garantendo anche ai cittadini in difficoltà la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale.

d) favorire e sostenere l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti disabili, emarginati o a rischio di emarginazione.

Art. 3 – Compiti del Comune

Gli interventi e i servizi previsti dal presente regolamento sono rivolti alla generalità della popolazione. Il Comune di Gonnosnò garantisce la progettazione e la gestione in materia di servizi sociali. Competono al Comune la responsabilità della programmazione per i servizi a prevalente funzione assistenziale nonché il controllo sulla qualità degli stessi.

Il Comune di Gonnosnò garantisce l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza sociale (LIVEAS) ai sensi della legge n. 328 del 8.11.2000, nonché gli obblighi derivanti dai livelli essenziali socio sanitari (LEA) ai sensi del D.P.C.M. del 29.11.2001 ed è tenuto a rispondere alle richieste degli utenti in base allo stato di bisogno e nei limiti degli stanziamenti di bilancio deliberati annualmente.

Art. 4 - Destinatari

Hanno diritto alle prestazioni disciplinate dal presente regolamento tutti i cittadini residenti nel Comune di Gonnosnò.

La valutazione professionale del bisogno si basa sulla condizione personale e del nucleo familiare.

Ai fini della valutazione del bisogno, si deve tenere conto anche del reddito del nucleo familiare, secondo tabelle aggiornate annualmente.

Tutte le persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti nel territorio del Comune di Gonnosnò possono accedere agli interventi non differibili e comunque limitati nel tempo. **In questo specifico caso di assistenza prestata a cittadini non residenti nel Comune di Gonnosnò, l'interessato è tenuto a pagare l'intero costo dei servizi erogati e, qualora questo fosse impossibilitato, il Comune, nei limiti di legge e secondo quanto stabilito dalla L.R. 23/2005, art. 5 comma 5, può attivarsi per la rivalsa dei costi sostenuti nei confronti del Comune di residenza.**

L'erogazione dei servizi sociali può essere estesa nei confronti di cittadini residenti, ma temporaneamente domiciliati in altro comune, solo a condizione che vengano attivate le regolari procedure convenzionali previste dalla normativa vigente.

La compartecipazione alla spesa dovrà essere determinata in relazione al reddito del nucleo familiare in cui l'assistito dimora ed ove il servizio viene garantito.

Art. 5 - Diritto alle prestazioni

In presenza di interventi assicurati dallo Stato ovvero da altre istituzioni pubbliche e/o private, secondo precise disposizioni di legge o nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali, le prestazioni previste nel presente regolamento sono assicurate secondo i principi di sussidiarietà e di integrazione, cioè soltanto in presenza di una residua situazione di bisogno.

Il Comune assicura l'integrazione economica connessa all'assistenza di cittadini residenti ricoverati in strutture residenziali (casa protetta, R.S.A, Comunità Alloggio) nel caso di effettiva necessità comprovate dall'impossibilità di attuare altri interventi e quando sono state accertate l'impossibilità di poter provvedere autonomamente (personali e familiari) secondo le normative vigenti al momento dell'attuazione dell'intervento socio assistenziale. Si specifica, l'ente individuato per la contribuzione e/o integrazione è individuato nel comune di residenza prima del ricovero, **secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 4 L. 328/2000. L'importo del contributo sarà determinato tenendo conto di tutte le risorse economico/finanziarie di cui dispone effettivamente il richiedente, somme al netto delle imposte alle quali si sommano i redditi non soggetti ad IRPEF, indennità assistenziali, ovvero altre provvidenze comunque eventualmente percepite, da dichiarare con dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000 e soggette a verifica per il tramite degli uffici competenti.**

Per quanto riguarda gli interventi assistenziali dello Stato (pensioni di invalidità, assegni di accompagnamento, ecc.) liquidati in data successiva all'ammissione in struttura, sarà dovuta all'Amministrazione Comunale la quota eventualmente anticipata.

Non saranno erogati servizi qualora non vengano forniti nei giusti modi i riscontri previsti dal presente regolamento.

Art. 6 - Rapporti con l'utenza

Le prestazioni previste nel presente regolamento sono subordinate all'esistenza di una situazione di reale bisogno e sono assicurate in un quadro di collaborazione da parte dell'utente a concordare il piano di aiuto.

Art. 7 - Persone tenute agli alimenti

Il Comune di Gonnosnò, nel rispetto di quanto sancito dalla legge relativamente agli obblighi a carico dei congiunti, prende ogni iniziativa atta a favorire l'intervento dei parenti tenuti verso il richiedente l'assistenza, sia sul piano materiale sia sul piano finanziario.

Nel caso in cui i parenti tenuti rifiutino di rispettare l'obbligo posto dalla legge a loro carico e questo atteggiamento comprometta seriamente le condizioni di vita del richiedente, l'assistenza verrà ugualmente fornita, in applicazione dei principi di sicurezza sociale individuati negli articoli 1 e 2, con contestuale avvio del procedimento di ricorso all'autorità giudiziaria per il mancato rispetto dell'articolo 433 e seguenti codice civile.

CAPO II

PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEL SERVIZIO SOCIALE

Art. 8 - Prestazioni assistenziali

Le finalità di cui all'articolo 2 vengono perseguite attraverso i seguenti servizi e relative prestazioni:

- a) segretariato sociale;
- b) consulenza psico-sociale;

c) assistenza economica.

Art. 9 - Segretariato sociale

Il segretariato sociale è un servizio di informazione rivolto ai cittadini residenti nel territorio del Comune di Gonnosnò, per fare acquisire conoscenze pertinenti ed esaurienti sui servizi sociali e sanitari, pubblici e privati, predisposti per affrontare situazioni di bisogno assistenziale o per la tutela dei diritti.

Le informazioni offerte dal segretariato sociale si riferiscono a:

- a) servizi sociali e sanitari esistenti nell'area comunale;
- b) servizi scolastici, culturali e di informazione professionale;
- c) istituti previdenziali e di tutela dei lavoratori;
- d) attività del tempo libero;
- e) iniziative del volontariato.

Il segretariato sociale, oltre a fornire informazioni, opera anche direttamente per facilitare i contatti fra l'utente e i servizi, al fine di conseguire una utilizzazione piena e responsabile delle risorse comunitarie.

Per bisogni complessi, che richiedono l'intervento di diversi servizi o soggetti, verranno attivati gli strumenti tecnici per la valutazione multidimensionale e per la predisposizione di progetti assistenziali individualizzati.

Art. 10 - Consulenza psico-sociale

La consulenza psico-sociale è l'insieme delle attività di studio, di analisi, supporto e di proposta che i servizi sociali per mezzo dei suoi operatori offrono:

- a) a singoli, gruppi e comunità;
- b) agli organi amministrativi e di rappresentanza politica e sociale presenti sul territorio.

CAPO III

PRESTAZIONI ECONOMICHE

Art. 11 - Assistenza economica

L'assistenza economica è un servizio finalizzato a risolvere situazioni di particolare difficoltà e che porrebbero, se non affrontate, il richiedente in situazione di emarginazione. L'assistenza economica è utilizzata, nell'ambito di progetti individualizzati di integrazione sociale, quando le gravi difficoltà non sono risolvibili con altri servizi e prestazioni.

L'assistenza economica si divide in:

- a) ordinaria, cioè continuativa nel medio periodo;
- b) straordinaria, cioè temporanea, per fronteggiare situazioni eccezionali ed imprevedibili;
- c) straordinaria d'urgenza, per fronteggiare situazioni che richiedono una soluzione immediata;

Art. 12 - Assistenza economica ordinaria

L'assistenza economica ordinaria viene erogata con carattere di continuità per la durata massima di un anno, rinnovabile, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi concordati nell'ambito del piano assistenziale personalizzato.

Art. 13 - Assistenza economica straordinaria

L'assistenza economica straordinaria è l'insieme degli interventi occasionali di sostegno economico a favore di persone o nuclei familiari che, in via temporanea e per circostanze eccezionali, devono fronteggiare situazioni particolari di bisogno senza disporre di adeguate risorse finanziarie e di supporti familiari o informali.

L'assistenza economica straordinaria viene erogata una tantum o a tempo determinato. E' finalizzata al soddisfacimento delle esigenze vitali e viene assicurata a persone o nuclei familiari coinvolti in processi di disgregazione, morte, malattia, disoccupazione e sottoccupazione da cui derivano situazioni di bisogno assistenziale non completamente risolvibili con l'accesso ai servizi o alle risorse interne della famiglia e della rete informale.

La misura dell'intervento è fissata per un periodo massimo di tre mesi, con verifica delle variazioni intervenute, a cura dell'assistente sociale proponente.

Art. 14 - Assistenza economica straordinaria d'urgenza

Gli interventi straordinari d'urgenza sono assicurati, nel rispetto di quanto sancito dall'art. 3, a cittadini che si trovano a dover fronteggiare situazioni di bisogno tali da richiedere una soluzione immediata. La misura dell'intervento è costituita preferibilmente da servizi, quali ad esempio buoni alimentari.

Art. 15 - Contributi economici per l'assistenza sanitaria a cittadini indigenti

Ai fini del presente articolo viene considerato indigente, ai fini dell'erogazione dell'assistenza sanitaria, chi presenti documentazione attestante un reddito inferiore o uguale al minimo vitale, determinato annualmente dalla Regione Autonoma della Sardegna.

Sono rimborsabili, dietro presentazione di apposita documentazione, le seguenti spese sanitarie:

- a) prestazioni sanitarie di tipo diagnostico, terapeutico o riabilitativo, effettuate su richiesta di medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. Le prestazioni devono essere fruite presso struttura pubblica o convenzionata con il S.S.N.;
- b) prestazioni farmaceutiche purché prescritte da medico convenzionato con il S.S.N.;
- c) presidi sanitari purché prescritti da medico convenzionato con il S.S.N..

Sono in ogni caso escluse dalle spese rimborsabili dal presente regolamento le spese sostenute per interventi chirurgici e prescrizioni dietetiche aventi finalità puramente estetica.

Le richieste di intervento economico motivate dalla necessità di acquisire prestazioni o presidi sanitari non coperti o coperti in misura parziale dal servizio sanitario nazionale, sono accolte soltanto in presenza delle cinque seguenti condizioni documentate:

- a) situazione di bisogno economico, documentato in base a certificazione relativa al reddito del nucleo familiare, che rappresenta il criterio precipuo di accesso alla prestazione;
- b) cronicità della patologia ed indispensabilità delle prestazioni prescritte certificate da medico convenzionato con il S.S.N.. La certificazione medica dovrà motivare la prescrizione di farmaci “non generici”;
- c) utilizzazione preventiva di tutte le possibilità offerte dal servizio sanitario nazionale;
- d) necessità di prevenire l'insorgenza o aggravamento di situazioni di bisogno assistenziale o nell'ottica del miglioramento delle condizioni di salute generale;
- e) valutazione delle condizioni socio sanitarie del richiedente, all'interno di un progetto sociale più ampio.

L'importo massimo del contributo concedibile per ciascun cittadino potrà essere determinato e rivalutato annualmente dalla Giunta comunale sentito il Servizio preposto in relazione allo stato di bisogno.

Art. 16 - Buoni alimentari e altre forme di prestazioni

In caso di bisogno urgente, tenuto conto delle risorse della rete dei servizi sociali integrati l'assistente sociale può proporre l'erogazione di buoni alimentari da assegnare all'assistito.

I buoni alimentari, da utilizzarsi presso un esercizio commerciale convenzionato, dovranno consentire l'acquisto esclusivamente di generi alimentari determinati ed in ogni caso non possono consentire l'acquisto di bevande alcoliche.

E' facoltà dell'assistente sociale, qualora l'utente non sia in grado di gestire autonomamente i propri redditi, sostituire, parzialmente o totalmente, temporaneamente o definitivamente i contributi con:

- a) buoni alimentari;
- b) pagamento diretto da parte del servizio amministrativo dei Servizi Sociali, di fatture, obbligazioni a carico dell'utente, canoni di affitto, ecc.;

Art. 17 – Criteri di accesso

La valutazione del bisogno avviene tenuto conto delle aree familiare, lavorativa, sanitaria e abitativa, secondo criteri definiti dal Servizio Sociale Comunale.

Prioritariamente all'accesso al contributo, il richiedente deve inoltre impegnarsi ad accedere:

- ai benefici di diritto (ad esempio bonus gas ed energia, sportello affitto, dote scuola, esoneri servizi parascolastici, ecc.);
- ai servizi territoriali attivi (pubblici o del terzo settore) che possano essere deputati a rispondere in parte o completamente al bisogno espresso;
- ogni altra prestazione disponibile (ad esempio utilizzo di pacchi alimentari e vestiario tramite i soggetti del terzo settore attivi sul territorio, ecc.)

Per l'accesso al contributo è richiesta la presentazione di ISEE predisposto ai sensi dell'art. 9 del DPCM 5/12/2013 n. 159, il cui limite dovrà comunque essere pari o inferiore alla soglia minima ISEE di accesso alla prestazione.

Il progetto di aiuto, sottoscritto dal richiedente unitamente all'Assistente Sociale, deve prevedere le

seguenti condizioni:

- impegni e condizioni che il soggetto interessato al progetto si impegna ad assumere e a garantire;
- durata del contratto;
- verifiche e modalità del controllo da parte del servizio sociale comunale; - condizioni di risoluzione e di decadenza del contratto.

CAPO IV PROCEDIMENTO

Art. 18 Presentazione della domanda

Il richiedente la prestazione sociale agevolata deve farne apposita richiesta attraverso la presentazione di una domanda, predisposta dal servizio sociale, con allegati tutti i documenti che consentano l'applicazione del presente regolamento. Il richiedente dovrà altresì esprimere consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del Dlgs. 196/2003. Nel caso di persona beneficiaria dell'intervento diversa dal richiedente, quest'ultimo dovrà documentare la titolarità ad esercitare il diritto di presentare l'istanza (es. parenti tenuti agli alimenti, amministratore sostegno, tutore, curatore, altro). Nel caso di risorse insufficienti o nell'impossibilità di accogliere tutte le richieste, si darà priorità alle situazioni in cui è presente un maggior disagio socio economico, a parità di situazione si considererà l'ordine di arrivo e comunque entro i limiti delle disponibilità stanziare nei rispettivi capitoli di bilancio.

Art. 19 - Segnalazione

La segnalazione di bisogno assistenziale deve essere presentata in forma scritta, utilizzando la modulistica predisposta dagli uffici comunali, e firmata dal diretto interessato, fatti salvi i casi di impedimento. La segnalazione sarà assunta al protocollo del comune di Gonnosnò.

Il Comune assicura attraverso i Servizi Sociali l'assistenza nella presentazione della dichiarazione sostitutiva unica resa ai sensi del d.p.c.m. 18 maggio 2001 e successive modifiche ed integrazioni, eventualmente anche attraverso centri autorizzati di assistenza fiscale convenzionati.

Art. 20 - Accertamento

I provvedimenti assistenziali sono adottati sulla base delle dichiarazioni e documentazioni fornite dal richiedente. A tal fine è prevista la seguente documentazione:

- a) documentazione di base, da presentare unitamente alla segnalazione del bisogno assistenziale:
 - dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante i dati anagrafici, la composizione del nucleo familiare, la residenza;

- dichiarazione sostitutiva unica resa ai sensi del d.p.c.m. 18 maggio 2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- autocertificazione della situazione reddituale, relativa al nucleo familiare, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.

b) documentazione facoltativa che l'utente, nel proprio interesse, ritenga utile produrre ovvero che il Comune ritiene di dover chiedere a completamento dell'istruttoria:

- certificazioni sanitarie;
- documentazione relativa al reddito delle persone tenute agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile;
- altra documentazione attinente alla pratica.

L'ufficio, qualora lo ritenga necessario, potrà richiedere documentazione integrativa, ai fini di una migliore valutazione della situazione ed eventualmente procedere a verifiche periodiche.

Art. 21 - Istruttoria

La segnalazione del bisogno assistenziale, corredata da tutti i documenti, viene istruita dall'assistente sociale individuato che, ai sensi della L. 241/90, assume la qualifica di responsabile del procedimento.

Strumento fondamentale, per l'istruttoria dell'assistente sociale è la relazione di servizio sociale, contenente tutti i necessari elementi di valutazione per attuare l'intervento assistenziale e per prevedere un piano di trattamento adeguato.

Nel caso in cui si verifichi l'impossibilità materiale di istruire la pratica per carenza di documentazione o di collaborazione dei soggetti interessati, l'operatore incaricato dell'istruttoria richiede per iscritto quanto necessario, assegnando un termine per la produzione della documentazione di 15 giorni. Trascorso inutilmente questo periodo l'istanza di assistenza economica viene archiviata e ne viene data comunicazione al richiedente.

Art. 22 - Decisione

La decisione, da assumere con la tempestività proporzionata alla gravità del bisogno, ed in ogni caso entro trenta giorni dalla data di chiusura dell'iter valutativo, deve contenere:

- a) in caso di accoglimento della richiesta, l'indicazione delle prestazioni, l'ammontare e la durata delle stesse, secondo lo schema sintetico allegato alla relazione dell'assistente sociale, nonché le eventuali condizioni e formalità;
- b) in caso di non accoglimento o di accoglimento parziale della richiesta, saranno indicate le motivazioni. Saranno altresì riportate le prestazioni eventualmente accolte, nonché le eventuali condizioni e formalità;
- c) in caso di istruttoria insufficiente, saranno indicati gli ulteriori accertamenti da compiere e/o le eventuali ulteriori acquisizioni documentali.

Il Responsabile provvede a sospendere o modificare in qualsiasi momento le decisioni assunte, nel caso in cui nuove informazioni ottenute, evidenzino vizi di legittimità, vizi di violazione del presente regolamento oppure mutino il quadro obiettivo alla base della concessione dell'assistenza economica.

Art. 23 - Comunicazione

Il provvedimento relativo alla decisione assunta è trasmesso agli interessati.

Con la comunicazione è reso noto l'obbligo sancito per il beneficiario della prestazione di comunicare tempestivamente, e in ogni caso entro il termine di 30 giorni, l'eventuale modifica delle condizioni originarie.

CAPO V

SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 24 - Servizio di Assistenza Domiciliare

Il servizio ha lo scopo essenziale di garantire il pieno soddisfacimento delle necessità personali e domestiche e la permanenza dei cittadini nel proprio ambiente familiare ed abitativo anche quando insorgono limitazioni all'autosufficienza fisica o di relazione col mondo esterno.

Il Servizio domiciliare ha il compito di integrare e rafforzare l'azione dei familiari e del vicinato per mantenere l'indipendenza dell'utente e favorire la sua permanenza nel proprio ambiente sociale e familiare.

Le finalità perseguite attraverso l'erogazione dell'intervento possono, di seguito, riassumersi:

- Migliorare la qualità della vita dell'anziano;
- Superare l'isolamento dell'utente;
- Superare l'insicurezza dello stesso stimolando e mantenendo certi ruoli ed interessi;
- Prevenire situazioni di istituzionalizzazione e/o ospedalizzazione non necessarie;

Le prestazioni ordinarie erogate hanno variato in relazione ai bisogni dell'utente principalmente sono state indirizzate:

1. Ad aiutare l'utente nell'igiene/cura personale;
2. Al disbrigo di semplici pratiche e commissioni (ritiro pensioni, pagamento bollette; ecc.) qualora l'utente fosse impossibilitato a farlo;
3. Ad accompagnare l'utente per passeggiate qualora ci fossero difficoltà di deambulazione;
4. A visitare e provvedere a tutte le necessità inerenti il ricovero qualora l'utente fosse temporaneamente degente presso ospedali, centri di riabilitazione, ecc., qualora non ci fossero familiari che potessero provvedere a tali necessità;
5. Ad aiutare l'utente nel governo della casa e nella lavatura di biancheria e vestiario della persona;
6. A sostenere le potenzialità genitoriali in nuclei multiproblematici;

Tutti gli utenti hanno mostrato un favorevole gradimento per il servizio è stata espressa valutazione positiva per: relazione operatore-utente, funzione del servizio, semplicità di accesso, tempi di attesa.

CAPO VI

VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E COMPARTICIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI

ART. 25 Valutazione della situazione economica

1. Ai fini della valutazione della condizione di bisogno dei richiedenti prestazioni sociali e assistenziali, la capacità economica delle persone si misura sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), come disciplinato dal DPCM N° 159 del 5 dicembre 2013. L'ISEE viene utilizzato:
 - a) per fissare, in relazione all'accesso agevolato a determinate tipologie di prestazioni, il limite massimo di capacità economica;
 - b) per fissare i livelli di contribuzione al costo del servizio posti a carico dell'utente.
2. Il richiedente la prestazione sociale agevolata, qualora mutino sostanzialmente la composizione del nucleo familiare e/o le condizioni economiche (in aumento o in diminuzione), e comunque ogni anno, deve aggiornare la certificazione per consentire la corretta valutazione della situazione entro un mese dal fatto modificativo.
3. E' possibile presentare una nuova dichiarazione unica entro l'anno di validità della precedente, ogni qualvolta il dichiarante intenda far valere mutamenti delle condizioni familiari ed economiche tali da rendere il suo indicatore ISEE più favorevole al riconoscimento di servizi agevolati.
4. La nuova dichiarazione sostituisce quella precedente a valere per i componenti del nucleo familiare compresi in detta dichiarazione e per tutte le prestazioni successivamente richieste.
5. Per prestazioni in corso di erogazione sulla base dell'ISEE precedentemente definito, i soggetti possono beneficiare di prestazioni rapportate ai nuovi redditi a decorrere dall'inizio del mese successivo alla presentazione della nuova dichiarazione.
6. E' data facoltà ai beneficiari, qualora ricorrano le condizioni previste nell'art. 9 del DPCM, di presentare un ISEE corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno. L'ISEE corrente non può essere utilizzato per rideterminare agevolazioni già fruite.
7. Per l'eventuale sospensione di benefici conseguenti a cambiamenti in positivo della condizione reddituale del nucleo, la variazione decorre dall'inizio del mese successivo al verificarsi della variazione reddituale.
8. Sarà cura del Servizio sociale far rispettare agli utenti richiedenti, la destinazione specifica del documento ISEE da riferirsi ad ogni singola prestazione richiesta, secondo quanto definito dal DPCM 159/2013.

ART.26 Verifica e controllo delle DSU

1. Il Comune controlla, a campione o per casi dubbi, la veridicità dei dati contenuti nelle DSU (Dichiarazioni sostitutive uniche) presentate secondo la vigente normativa, anche attraverso il

collegamento diretto con i dati detenuti dalle altre Amministrazioni Pubbliche. Il Comune può anche attivare convenzioni con il Ministero delle Finanze e può confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. La non veridicità delle dichiarazioni rese o dei documenti presentati espone il dichiarante alle sanzioni previste dall'art. 496 del codice penale. L'Amministrazione comunale, ai sensi del DPR 445/2000, richiede idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati anche al fine della correzione di errori materiali di modesta entità.

ART.27 Compartecipazione al costo delle prestazioni e dei servizi

1. la determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali, escluse quelle per le quali è già definito con altra norma o dal presente regolamento, si procede individuando:

a) la soglia al di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio. Tale soglia, nell'attesa che l'Assessorato dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale emani indirizzi in merito, saranno conformi a quelle stabilite dal PLUS di Mogoro o per i servizi non presenti saranno definiti dalla Giunta comunale, in corrispondenza della quale o al di sotto, il richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione ai costi;

b) Per qualsiasi valore ISEE al di sopra della soglia di cui al precedente punto a), il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere una quota di compartecipazione al costo del servizio secondo le fasce di compartecipazione definite dalla Giunta comunale sulla base dell'ISEE di cui al DPCM n. 159/2013.

All'aggiornamento delle fasce ISEE si provvederà con delibera della Giunta Comunale .

2. Fatti salvi i casi di gratuità, chiunque usufruisca delle prestazioni socio assistenziali è tenuto - secondo le normative vigenti - a sostenerne per intero o parzialmente il costo. Il diretto interessato o chi agisce per esso, sottoscrive per accettazione un documento attestante la ripartizione degli oneri relativi.

Il sistema tariffario del Comune, definito in coerenza con le normative nazionali e regionali, è articolato in modo da consentire alla persona assistita ed ai suoi familiari di preservare condizioni di vita adeguate.

3. In caso di reiterato inadempimento all'obbligo di pagamento della propria quota di compartecipazione, il Comune provvede alla sospensione del servizio erogato, sempre che ciò non rappresenti un pericolo per la salute o la dignità personale del diretto interessato. Restano in ogni caso impregiudicate per il Comune tutte le azioni a tutela del soddisfacimento del diritto di credito nei confronti del diretto interessato. In assenza di presentazione ISEE da parte del soggetto interessato o da chi lo rappresenta, è tenuto al pagamento della tariffa massima.

CAPO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 28 - Trattamento dei dati personali

I dati raccolti presso gli interessati o presso altri soggetti saranno oggetto del trattamento nel rispetto del D.lgs 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali. I dati raccolti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata per le seguenti finalità:

- a) finalità strettamente funzionali alla istruzione della domanda di ammissione ai benefici previsti;
- b) finalità connesse all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

I dati personali da conferire sono anche dati sensibili.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio. L'eventuale, parziale o totale, rifiuto comporterà l'impossibilità di provvedere alle sopra indicate finalità con conseguente impossibilità di accesso ai benefici previsti dal presente regolamento.

Ai richiedenti viene garantita la tutela della riservatezza delle informazioni che lo riguardano, conformemente alle previsioni della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel rispetto del segreto d'ufficio e professionale.

Art. 29 - Albo dei beneficiari

I percettori di sussidi, crediti, sovvenzioni, sussidi e benefici economici erogati dal Comune ai sensi del presente regolamento sono iscritti, nel rispetto del D.lgs 196/2003, nell'albo dei beneficiari delle provvidenze di natura economica istituito dal comune ai sensi del D.P.R. 6 aprile 2000, n. 118.

Secondo quanto previsto dalla Delibera CIVIT n. 59/2013, per evitare una duplicazione degli adempimenti e semplificare il più possibile l'attività dell'Amministrazione, l'elenco delle sovvenzioni, sussidi e contributi economici concessi, e pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs 33/2013, è strutturato in modo tale da assolvere anche le funzioni dell'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, istituito ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 118/2000, da aggiornare annualmente.

Art. 30 - Disposizioni transitorie

L'applicazione delle agevolazioni tariffarie previste dal presente regolamento verrà effettuata sulla base delle disposizioni in vigore al momento di approvazione del presente regolamento e verrà effettuata tenendo conto della condizione economica, sulla base degli atti da approvarsi dalla Giunta Comunale.

Nei casi di prestazioni socio-assistenziali che non rivestono carattere continuativo o essenziale, che potranno essere promosse dall'Amministrazione comunale, competerà alla Giunta comunale stabilire le modalità di compartecipazione al costo dei Servizi e, nei casi di compartecipazione su base reddituale, determinare la stessa compartecipazione sulla base dell'ISEE di cui al DPCM n. 159/2013.

Art. 31 Norme finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, così come per tutte le procedure non disciplinate, saranno osservate le norme di legge vigenti in materia.

Il presente Regolamento si intende modificato ed adeguato alle normative che entreranno successivamente in vigore.